



Oggetto: [ID 2361] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Progetto di realizzazione di pozzo per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia da impiegare per la climatizzazione del Nuovo Santa Chiara a Cisanello nel Comune di Pisa. Proponente Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Contributo tecnico istruttorio.

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
c.a. Arch. Carla Chiodini

Si riscontra la Vostra nota n. AOOGR/AD Prot. 0661268 del 20/12/2024 di richiesta contributi tecnici istruttori sulla documentazione tecnica trasmessa dal proponente in merito all'intervento di cui all'oggetto e di seguito si rappresentano gli aspetti riscontrati con particolare riferimento al R.D. 1775/1933 ed alle possibile interferenza dell'intervento di progetto con il buon regime delle acque e la loro tutela.

L'istanza presenta riguarda la realizzazione di un pozzo pilota per la ricerca di risorsa geotermica a bassa entalpia e nella documentazione viene indicato che *“qualora, come auspicabile, venga confermata la presenza della risorsa geotermica con le caratteristiche previste il pozzo pilota costituirà il pozzo di presa e si procederà alla richiesta di perforazione anche del pozzo di resa ed al titolo concessionario”*.

Il pozzo pilota di progetto prevede un prelievo di risorsa esclusivamente dal corpo idrico posto all'interno del substrato roccioso carbonatico individuato nella documentazione tecnica a profondità dell'ordine di 500-550 m da piano campagna.

L'ubicazione prevista per il pozzo pilota risulta ad una distanza inferiore a 200 m dal pozzo ad uso idropotabile San Biagio. L'attuale fascia di rispetto per tale pozzo risulta definita con il criterio geometrico, cerchio di raggio di 200 m centrato sul punto di captazione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n.152/06. Il comma g) dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/06 vieta l'apertura in tali aree di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica. Pertanto, in assenza di atti espressi che prevedano una diversa perimetrazione della fascia di rispetto per la quale il pozzo pilota risulti non interferire con tale area e/o di proposta di diversa ubicazione per il pozzo pilota posta all'esterno di tale area di rispetto, lo stesso è da considerarsi non ammissibile per quanto previsto da art. 94 del D.Lgs 152/06.

AOOGRT / AD Prot. 0026152 Data 17/01/2025 ore 16:50 Classifica P.140.010. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 17/01/2025 ore 16:50.



Il progetto di perforazione prevede la posa in opera di avampozzo fino alla profondità indicativa di m 100 e quindi il completamento del pozzo pilota tramite la completa cementazione dell'intercapedine tra perforazione e tubazione definitiva fino al raggiungimento del substrato roccioso. Nella documentazione non vengono fornite indicazione sulla tipologia di materiali utilizzati per la cementazione e non sono indicate le modalità di posa in opera degli stessi.

Sempre nel progetto di perforazione viene indicato che per la realizzazione della miscela di fanghi da usare per la perforazione verranno utilizzate acque sotterranee intercettate o prelevate da pozzi interni al P.O. Cisanello. A tale proposito si ricorda che il prelievo di acque pubbliche sotterranee è soggetto a titolo concessorio rilasciato ai sensi del R.D. 1775/1933 da questo Settore.

Infine si rileva che nella documentazione presentata non vengono valutati, ancorché ritenuti assenti, i possibili impatti riconducibili alla realizzazione del progetto di perforazione del pozzo pilota e all'eventuale esercizio dell'impianto sulla risorsa idrica presente nel sottosuolo e sul buon regime delle acque con particolare riferimento all'utilizzo idropotabile presente nell'area.

Si rileva infine che negli elaborati viene indicata la possibilità di immissione delle acque derivanti dalle prove di portata e/o da attività di cantiere nell'ambito di corpi idrici superficiali, seppur non individuati quali reticolo idrografico, ma "altro reticolo" ai sensi della L.R. 79/2012. In tal senso si ricorda che, laddove le aree di immissione fossero comunque individuate catastalmente quali demanio idrico, è necessario procedere alla istanza di concessione demaniale allo scrivente Settore ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Enzo Di Carlo

Funzionari titolari di incarico E.Q.: G. Testa- M.Daddi
Funzionari: F. Lazzaroni, P. Gattai – M.Cerrai